

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 22 ottobre 2014

Sul disegno di legge:

(1061) *Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani*

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che – in base agli articoli 1 e 2 – esso prevede l'istituzione di un marchio collettivo volontario, di proprietà dello Stato, denominato "Italian Quality", del cui utilizzo possono essere autorizzate le imprese, aventi domicilio fiscale in Italia, in relazione a prodotti che già riportano la marcatura d'origine "Made in Italy" e che, in aggiunta, hanno subito in Italia almeno un'altra operazione di fabbricazione, oltre all'ultima lavorazione sostanziale prevista dal Codice doganale dell'Unione, e che siano stati realizzati nel rispetto del corrispondente disciplinare di settore che deve essere stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le associazioni di categoria;

considerato che nei restanti articoli si prevede la registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale (articolo 3), l'elaborazione – mediante il citato decreto ministeriale – di un sistema di etichettatura riconoscibile e idoneo a contrastare la contraffazione (articolo 4), la realizzazione di campagne di promozione del marchio e l'istituzione dell'albo dei soggetti autorizzati all'uso del marchio (articolo 5), controlli e sanzioni – da stabilire con il citato decreto ministeriale – per garantire il corretto utilizzo del marchio (articolo 6), e la copertura finanziaria a valere sul Fondo di promozione straordinaria del "Made in Italy" stabilito con la legge finanziaria 2004, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (articolo 7);

ricordato che nell'ambito della normativa europea in materia, è all'esame del Consiglio UE (con contrarietà da parte di alcuni Paesi del Nord) la proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78), già approvata dal Parlamento europeo in prima lettura, la quale prevede all'articolo 7 che i fabbricanti e gli importatori europei dovranno indicare sui prodotti (o loro imballaggi) l'indicazione del Paese d'origine (Paese non europeo, dell'UE o "Unione europea") in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale (articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione);

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

valutato, al riguardo, che la predetta proposta di regolamento non si sovrappone al disegno di legge in titolo, in quanto prospetta un'etichettatura obbligatoria, nel quadro della disciplina doganale dell'Unione, che non esclude l'eventualità di marchi collettivi facoltativi, finalizzati alla riconoscibilità di un determinato contesto produttivo a tutela del diritto di informazione dei consumatori;

tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di indicazione dell'origine dei prodotti e in particolare la sentenza del 12 ottobre 1978, nella causa n. C-13/78, e la sentenza del 5 novembre 2002, nella causa C-325/00, in base alle quali è ritenuta incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione territoriale del processo produttivo (fatta eccezione per determinati prodotti alimentari), e secondo cui il carattere facoltativo di un marchio di qualità legato alla localizzazione territoriale del processo produttivo non elimina il potenziale effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri, posto che l'uso del marchio è atto a favorire lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti equivalenti che non possono fregiarsene;

considerato che il disegno di legge reca una disciplina configurabile come regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE, la quale prevede all'articolo 8 l'immediata notifica alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, e all'articolo 9 il rinvio di sei mesi dell'adozione del progetto di regola tecnica, se la stessa Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi dalla notifica, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;

ricordato che la 14^a Commissione si è già espressa su disegni di legge concernenti la medesima materia, tra cui l'Atto Senato n. 1930, della XVI legislatura, su cui ha formulato, il 2 marzo 2010, un parere non ostativo, condizionato al rispetto della procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

che sia inserita nel testo una norma che sospenda l'efficacia delle disposizioni del provvedimento fino all'utile espletamento di tutte le pertinenti procedure previste dalla direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nel presupposto che il Governo dia immediata comunicazione del disegno di legge alla Commissione europea, ai sensi della stessa direttiva 98/34/CE.

Elena Fissore